

### III SETTORE AREA VIGILANZA

Prot. n. 20637 / 23/023

Ord. N° 120 /2023

### IL COMANDANTE

**Vista** la richiesta del Sig. **EVANGELISTA Antonio** nato ad Atripalda (AV) il 27/08/1961 e residente ivi intesa ad ottenere il transito dell'autocarro targato **GD798HH** per l'organizzazione del campo estivo di gruppo in Castellano in Miscano (BN), lungo la II° Rampa S.Pasquale per i giorni 27 luglio e 05 agosto, **Considerato** che per dare corso a quanto richiesto, è necessario adottare provvedimenti alla sosta dei veicoli;

**Visti** gli artt.5 c°3, 6, 7, 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;

**Visto** l'art. 30 C°7 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

**Visti** gli artt. 20 e 21 e 27 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285

**Visti** gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Richiamato** il Decreto Sindacale n° **13 del 21/07/2023** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III° Settore – Area Vigilanza – Ufficio Commercio - e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

### ORDINA

Per i motivi in premessa citati l'adozione del seguente provvedimento per i giorni 27 luglio e 05 agosto

II° Rampa San Pasquale

- **Giorno 27 luglio dalle ore 14.00 alle ore 19.00**
- **Giorno 05 agosto dalle ore 14.00 alle ore 19.00**
- **Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli lungo la II° Rampa S. Pasquale a partire dal civico 1.**
- **I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art.7 C.d.S.).**
- **I veicoli trovati in sosta lungo le strade indicate nella presente Ordinanza saranno rimossi con carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 D.Lgs. n°285/92 e depositati presso depositaria convenzionata. Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopracitate, saranno poste a carico dei trasgressori.**
- **Le limitazioni, lungo l'area interessata saranno indicate con l'apposizione della segnaletica stradale temporanea con l'indicazione dei percorsi alternativi.**
- **La presente ordinanza entrerà in vigore ai sensi dell'Art.5 comma 3 del C.d.s. con l'apposizione della dovuta segnaletica verticale. Dovranno essere adottate tutte le cautele prescritte dagli artt.6-7-21-e 37 del C.d.s. e degli articoli del relativo Regolamento di Attuazione e/o dal Regolamento per l'allestimento e la gestione dei cantieri.**
- **La presente ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra indicati, in detti ambiti modifica, le norme sulla circolazione e sulla sosta normalmente vigente lungo la zona interessata.**

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda sul sito internet [www.comune.atripalda.av.it](http://www.comune.atripalda.av.it).

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso



giurisdizionale “per :

- Incompetenza-
- Eccesso di potere-
- Violazione di Legge-

*entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:*

- ✓ *Al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*

*entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento:*

- ✓ *Al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

**Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del DLgs n°285/92.**

Dalla Residenza Municipale li

25/07/2023

Il Comandante della P.M.  
- Cap. Domenico Giannetta-